



**ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci”
indirizzo musicale**

Via XX Settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce)

Tel. 0833/871017

COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754

Email: LEIC89800L@istruzione.it

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it

sito web: www.comprensivonardo3.edu.it



A tutti i docenti dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni frequentanti l’IC Polo 3
Al DSGA
Al personale ATA
Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce
Al Dirigente dell’USR Puglia
Al Sindaco Comune di Nardò
Al sito web

**OGGETTO: Nuove regole in presenza di casi positivi al SARS-COV-2 nella scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello stato di emergenza, già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;

VISTO il Decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron;

VISTO il Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022;

VISTA la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’08/01/2022

DISPONE

l’adozione delle seguenti misure per la gestione a scuola dei “contatti stretti” con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus, a seconda del segmento scolastico frequentato dall’alunno/a:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: sospesa per 10 giorni;**
- **misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita** – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136 - 30/12/2021 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO*.

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività in una classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo **l'attività didattica continua in presenza.**

Il pasto, nelle classi a tempo pieno, come raccomandato dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione e della Salute dell'8 gennaio 2022, dovrà essere consumato a due metri di distanza interpersonale, pertanto, ove non ricorrano tali condizioni, il servizio mensa sarà temporaneamente sospeso.

Si continuerà ad applicare il sistema della sorveglianza con testing antigenico a tempo 0 (T0) presso Farmacie o Laboratori convenzionati, previo rilascio del modulo autorizzativo da parte del Dirigente Scolastico, per poi ripetere il tampone dopo 5 giorni di tempo (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza in una classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza, con l'effettuazione dei test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- **l'attività didattica in presenza è sospesa** e si applica la Didattica a Distanza per 10 giorni;
- **la classe va in quarantena per 10 giorni con test di uscita** (tampone molecolare o antigenico con risultato negativo (decisione che sarà disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un caso di positività in una classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo **si prevede l'attività didattica in presenza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

La misura sanitaria prevista è l'auto-sorveglianza, con l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

Con due casi nella stessa classe è prevista la **Didattica Digitale Integrata** per coloro che non sono vaccinati o hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo.

Per coloro che sono vaccinati da meno di 120 giorni, o guariti da meno di 120 giorni, e che hanno già avuto la dose di richiamo, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Per il caso in esame corre l'obbligo precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, **è consentito proseguire la didattica in presenza solamente** “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la **Didattica Digitale Integrata per 10 giorni.**

Alla classe si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

Anche per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

Si ricorda che l'auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).

***Gestione quarantene e isolamenti con le nuove norme per i lavoratori della scuola
(Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021)**

La quarantena si applica alle categorie e nei modi di seguito riportati:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

La quarantena non si applica alle categorie e nei modi di seguito riportati:

- Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster;
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. **Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.**

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti stretti (a BASSO RISCHIO)

- **Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2 non è necessaria la quarantena**, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento (soggetti contagiati)

- Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da

almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito **un test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

Misure di contenimento e prevenzione

Nella scuola dell'infanzia sarà necessario, per il personale, utilizzare le mascherine FFP2, che saranno fornite dal Ministero o dalla Scuola. Gli altri lavoratori della Scuola non hanno obbligo di uso di FFP2, tranne che in due casi: se si è a contatto con alunni esentati dall'uso della mascherina e se si è in situazione personale di fragilità o auto-sorveglianza.

Si raccomanda a tutto il personale scolastico il massimo rispetto delle già note misure di contenimento e prevenzione:

- Igienizzare le mani e usare correttamente le mascherine, chirurgiche o FFP2
- Utilizzare prodotti idonei per una accurata igienizzazione/esanificazione dei locali scolastici
- Areare i locali e far circolare l'aria
- Mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro
- Evitare assembramenti
- Osservare le eventuali disposizioni impartite dalla ASL o dal Pediatra o dal Medico in riferimento a obblighi di quarantena/isolamento
- Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole di prevenzione
- Non accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Confidando in un'attenta lettura delle suddette disposizioni introdotte dal Governo a partire dal 10 gennaio u.s., si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Eleonora LONGO
*Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93*